

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2009 N. 40  
TESTO UNICO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SPORT  
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 17 DEL 7 ottobre 2009)

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Oggetto)

1. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale e in attuazione dell'articolo 2 dello Statuto, riconosce nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco uno strumento fondamentale per la formazione e la salute della persona, l'inclusione e la cooperazione tra le comunità, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità, intendendo per sport qualsiasi forma di attività fisica esercitata in forma organizzata o individuale, praticata con l'obiettivo del miglioramento della condizione psico-fisica, per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione interculturale, per favorire la leale competitività nella pratica sportiva, per il miglioramento e la diffusione di stili di vita attivi.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Regione favorisce e promuove, con idonei strumenti attuativi:

- a) la diffusione dell'attività sportiva e motorio-ricreativa operando al fine di garantire a tutti i cittadini l'esercizio della pratica sportiva come strumento per il miglioramento e il mantenimento delle condizioni psico-fisiche della persona, per la tutela della salute, per la formazione educativa e lo sviluppo delle relazioni sociali;
- b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione ligure;
- c) l'attività sportiva per diversamente abili al fine di migliorare il benessere attraverso lo sport quale strumento di recupero, crescita culturale, fisica ed educativa;
- d) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi improntato alla massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando in particolare le pratiche motorie di base, cui devono essere garantite, dai soggetti gestori, tariffe tali da rendere gli impianti stessi accessibili a tutti, indipendentemente dalla propria capacità economica;
- e) la cultura dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro;
- f) l'equilibrata diffusione della dotazione impiantistica sul territorio per fornire ai cittadini pari opportunità di accesso alla pratica sportiva;
- g) il sostegno alla realizzazione degli impianti e servizi sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti a favore della collettività, favorendo l'innovazione tecnologica per il massimo risparmio energetico e il minimo impatto ambientale della struttura oltretutto la sostenibilità della gestione della stessa;
- h) l'organizzazione diretta e indiretta di iniziative sportive o eventi di particolare rilevanza regionale rivolti a tutti i cittadini;
- i) il rispetto delle tradizioni e delle vocazioni del territorio in campo sportivo;

j) l'incentivazione della diffusione delle attività sportive in orario extrascolastico, valorizzando il patrimonio scolastico pubblico e favorendo forme di collaborazione fra le scuole e le associazioni sportive;

k) l'incremento ed il funzionamento dei centri di avviamento allo sport e dei centri sportivi scolastici al fine di consentire un efficace avvio della pratica sportiva dei giovani;

l) lo sviluppo delle attività motorio-sportive da parte di tutti i cittadini;

m) lo sport di cittadinanza come profilo culturale del sistema sportivo regionale.

2. La Regione persegue le finalità di cui al comma 1 attraverso le proprie strutture regionali e/o con la collaborazione degli Enti locali, delle Università, delle articolazioni territoriali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), delle Istituzioni scolastiche autonome, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti e delle associazioni operanti nei settori disciplinati dalla presente legge.

3. La Regione, in conformità ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di pratica sportiva, disciplina inoltre:

a) le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi pubblici;

b) l'ordinamento della professione di maestro di sci;

c) la sicurezza nella pratica degli sport invernali nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

### Articolo 3

#### (Sport di cittadinanza)

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, individua nello sport di cittadinanza lo strumento per il riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva, favorendone l'integrazione con le politiche socio-sanitarie, ambientali, urbanistiche e giovanili.

2. La Regione individua quali luoghi per lo sport di cittadinanza gli spazi ove sia possibile praticare un'attività sportiva in piena sicurezza.

3. La Regione, per adempiere a quanto indicato all'articolo 2, comma 1, lettera m), promuove:

a) accordi di programma interistituzionali che coinvolgano tutti gli attori regionali e locali su queste tematiche di scenario, valorizzando il ruolo dell'associazionismo sportivo;

b) la valorizzazione di esperienze di educazione alla cittadinanza attiva dell'associazionismo sportivo diffuso;

c) l'attivazione di tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio e degli aspetti ad esso connessi;

d) la predisposizione di campagne che utilizzino il carattere trasversale dell'attività sportiva ed il suo valore sociale e che coinvolgano altri settori dell'Amministrazione regionale per affermare nuovi stili di vita attiva per i cittadini;

e) la realizzazione di progetti volti a:

1. garantire il diritto al gioco e al movimento a cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categorie sociali;

2. favorire stili di vita attivi, utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;

3. educare ad una corretta alimentazione i soggetti in età prescolare e scolare al fine della prevenzione del rischio dell'obesità e come valore educativo permanente;

4. favorire l'attività sportiva dell'adolescente, sia come opportunità di crescita individuale, sia per lo sviluppo della collettività e per contrastarne il prematuro abbandono;

5. favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale multi-etnica;

6. educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità;

7. includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva, in particolare con riguardo agli anziani e alle persone che

manifestano condizioni di disagio e sofferenza, favorendo la cultura della condivisione e della solidarietà;

8. favorire ed organizzare una attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa delle persone, della società e dell'ambiente.

9. avviare attività di animazione sportiva come elemento di vivibilità e animazione degli spazi urbani, anche individuando tipologie innovative di impiantistica, più flessibili e meglio inserite nell'ambiente urbano.

4. La Regione riconosce la funzione sociale degli Enti di Promozione Sportiva e dell'associazionismo sportivo che non persegue fini di lucro, quale strumento determinante per l'affermazione dello sport di cittadinanza.

#### Articolo 4

(Discipline sportive di tradizione ligure e Musei dello Sport)

1. Ai fini della presente legge sono definite di tradizione ligure, le seguenti discipline:

- a) bocce e petanque;
- b) canottaggio a sedile fisso e mobile;
- c) pallanuoto;
- d) pallapugno;
- e) vela.

2. Nel rispetto della tradizione sportiva ligure, la Regione riconosce la primaria funzione dei Musei dello Sport, quali strumenti di promozione e di avvicinamento alla cultura sportiva ai sensi dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni e ne favorisce la tutela, la conservazione e la valorizzazione.

## TITOLO II

### FUNZIONI E COMPETENZE

#### Articolo 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione svolge le funzioni relative:

a) alla programmazione delle strutture e dei servizi, al fine di superare gli squilibri esistenti tra le diverse aree geografiche della Regione e di incentivarne l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione, con particolare attenzione agli impianti polivalenti ed all'amanutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;

b) alla incentivazione all'accesso al credito per gli impianti e le attrezzature sportive da parte dei soggetti operanti nell'ambito dello sport, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti di credito;

c) alla realizzazione e al sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che interessino in tutto o in parte il territorio regionale, ivi compresi convegni, corsi, seminari e pubblicazioni in materia di sport, nonché iniziative aventi la finalità di tutelare e valorizzare il patrimonio storicoculturale delle società sportive e le discipline della tradizione locale o volte ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione tecnica degli operatori sportivi per una migliore qualità dell'offerta dei servizi e delle attività sportive;

d) ai necessari collegamenti con il Servizio Sanitario Nazionale relativamente alla tutela sanitaria delle attività sportive e motorie;

e) all'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro di cui all'articolo 3, della legge regionale 28 maggio 1992, n. 15 (Disciplina del volontariato) e successive modificazioni, con le associazioni di promozione sociale aventi finalità sportive, iscritte nel registro di cui all'articolo 10

della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e successive modificazioni ed integrazioni e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, o ad una Disciplina Associata, o riconosciuto da Enti di Promozione Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;  
f) allo svolgimento delle ulteriori funzioni previste dalle disposizioni della presente legge.

.....**omissis**.....

## **TITOLO VI**

### **PROMOZIONE E TUTELA DELLA DISCIPLINA DELLO SCI**

#### **CAPO I**

#### **ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI**

##### Articolo 34

(Albo professionale ligure dei maestri di sci)

1. E' istituito l'albo professionale ligure dei maestri di sci, tenuto dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 40, sotto la vigilanza della Regione. L'albo si articola nelle sezioni corrispondenti alle discipline alpine, nordiche e dello snowboard.
2. Sono iscritti all'albo i maestri di sci in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 35, nonchè in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge 8 marzo 1991, n. 81 (Legge quadro per la professione di maestro di sci ed ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina) e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata alla partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 38 e all'accertamento dell'idoneità psicofisica del maestro.

##### Articolo 35

(Corsi tecnico-didattico-culturali e relativa abilitazione)

1. La Regione organizza i corsi tecnico-didattico-culturali per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci mediante il Collegio regionale di cui all'articolo 40, con il quale stipula apposita convenzione, e con la collaborazione degli organici tecnici della Federazione italiana sport invernali.
2. I corsi di cui al comma 1, che si tengono di norma ogni due anni, hanno una durata di novanta giorni effettivi, alla fine dei quali i candidati ammessi sostengono un esame avanti alla Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.
3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova attitudinale-pratica, indetta mediante bando di concorso. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo ovvero non sia stato superato l'esame finale di cui al comma 2.
4. Le modalità di svolgimento della prova attitudinale-pratica sono determinate sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 37, comma 2.
5. Sono esonerati dalla prova di cui al comma 3 gli atleti che abbiano fatto parte delle squadre nazionali nei cinque anni precedenti la data di indizione della stessa.
6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame di ogni sezione è determinato nel rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

## Articolo 36 (Prova d'esame)

1. La prova d'esame comprende tre sezioni: tecnica, didattica e culturale.
2. L'esame è superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni di cui al comma 1. È ammesso alla sezione culturale chi ha superato sia la sezione tecnica che quella didattica. Il mancato superamento della sezione culturale comporta per il candidato la sola ripetizione della stessa, da effettuarsi entro cinque anni dalla data in cui sono state superate la prova tecnica e quella didattica. Decorso tale termine il candidato è riammesso ai corsi e deve sostenere nuovamente tutti gli esami.
3. Il superamento dell'esame consente l'iscrizione all'albo professionale di cui all'articolo 34.
4. I maestri di sci che intendono conseguire l'idoneità in discipline differenti rispetto a quelle per cui hanno ottenuto l'abilitazione e che abbiano superato le prove attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi sono esonerati dalla frequenza alle lezioni della sezione culturale e dal sostenere il relativo esame.

## Articolo 37 (Commissioni d'esame)

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci alpino, nordico e snowboard sono sostenuti avanti a Commissioni tecnicodidattiche, distinte per ognuna delle diverse discipline, ed una Commissione culturale, nominate dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Presidente del Collegio regionale di cui all'articolo 40.
2. Le Commissioni tecnico-didattiche di cui al comma 1 sono composte da:
  - a) un docente di Università o di Istituto superiore di educazione fisica competente in discipline sportive o di medicina dello sport con funzione di Presidente delle tre Commissioni tecnico didattiche;
  - b) due maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e nella didattica dello sci, specializzati nelle discipline oggetto della prova;
  - c) tre istruttori nazionali di sci specializzati nelle discipline oggetto della prova, scelti in base ad un elenco di nominativi indicati dalla Federazione italiana sport invernali comprendente tra gli altri tutti i nominativi di istruttori nazionali residenti in Liguria.
3. Per ognuno dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è nominato un supplente.
4. Le funzioni di segretario delle Commissioni sono svolte da un dipendente regionale di categoria non inferiore a D.
5. La Commissione culturale, unica per tutte le discipline, è presieduta dal docente universitario di cui al comma 2, lettera a), ed è composta da quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami. Il dipendente regionale di cui al comma 4 svolge funzioni di segretario.
6. Le Commissioni sono rinnovate ogni biennio ed i loro componenti possono essere riconfermati.
7. Ai componenti delle Commissioni spettano i compensi previsti dalla Tabella A allegata alla legge regionale 4 giugno 1996, n. 25 (Nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione) e successive modificazioni ed integrazioni.

## Articolo 38 (Aggiornamento professionale)

1. I maestri di sci iscritti all'albo professionale di cui all'articolo 34 sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento professionale ogni tre anni.
2. La Regione, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce le modalità per l'aggiornamento tecnico-didattico e culturale ed organizza annualmente corsi di aggiornamento.

3. Nel caso di impossibilità a frequentare i corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in tal caso la validità dell'iscrizione all'albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico-fisica del maestro.

4. È facoltà del Collegio regionale di cui all'articolo 40, richiedere alla Regione lo svolgimento di un corso di aggiornamento straordinario nel caso di particolari esigenze di aggiornamento professionale dovute a modifiche del testo tecnico didattico della Federazione italiana sport invernali.

#### Articolo 39

(Corsi di specializzazione)

1. I maestri di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche oggetto della professione mediante la frequenza, con esito favorevole, di appositi corsi di specializzazione organizzati dalla Regione Liguria, da altre Regioni e dalla Federazione italiana sport invernali con possibilità di far valere tale frequenza quale aggiornamento professionale, sentito il parere del Consiglio direttivo del Collegio regionale di cui all'articolo 40.

#### Articolo 40

(Collegio regionale dei maestri di sci)

1. E' istituito quale organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci, ai sensi di quanto disposto dalla l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Fanno parte del Collegio di cui al comma 1, i maestri di sci iscritti nell'albo di cui all'articolo 34, nonché i maestri di sci residenti in Liguria che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. La Giunta regionale esercita la vigilanza sul Collegio regionale ed approva i regolamenti relativi al suo funzionamento nonché i programmi e le metodologie di formazione e di aggiornamento dei maestri di sci, su proposta dello stesso Collegio o di un suo organo.

#### Articolo 41

(Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati)

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria devono richiedere l'iscrizione nell'albo professionale della Regione Liguria, salvo particolari accordi tra il Collegio regionale di cui all'articolo 40 ed i Collegi di altre regioni, previa autorizzazione della Giunta regionale.

2. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede all'iscrizione dei soggetti di cui al comma 1, verificando preventivamente che il richiedente risulti già iscritto nell'albo professionale della Regione o della Provincia autonoma di provenienza e che permangono i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo previsti dall'articolo 4 della l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Collegio regionale di cui all'articolo 40 provvede altresì a cancellare dall'albo di cui all'articolo 34 i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o province autonome che intendano esercitare la professione in Liguria, temporaneamente per periodi superiori ai trenta giorni o stagionalmente, devono richiederne nulla osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria indicando le località sciistiche e il periodo di attività. Il Collegio regionale si esprime entro quindici giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la richiesta si intende accolta.

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare per periodi superiori a trenta giorni o stagionalmente la professione in Liguria devono richiedere preventivamente il nulla-osta al Collegio regionale dei maestri di sci della Liguria. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente la professione in Liguria, devono chiedere l'iscrizione all'albo professionale della Regione. I nulla-osta o l'iscrizione sono concessi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 12 della l. 81/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 42 (Scuole di sci)

1. La Giunta regionale individua e delimita le aree sciistiche ove è prevista l'attività dei maestri di sci e, su proposta del Collegio regionale di cui all'articolo 40, stabilisce i criteri per il riconoscimento delle scuole di sci operanti nel territorio ligure.
2. Le scuole di sci che vogliono ottenere il riconoscimento presentano apposita domanda al Collegio regionale che effettua l'istruttoria e, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, trasmette gli atti alla Regione per il riconoscimento, sentiti i Comuni interessati.
3. Il Collegio regionale, su domanda delle scuole di sci da presentarsi entro il 30 novembre di ogni anno, verifica la persistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento e ne dà comunicazione alla Regione entro il 31 gennaio successivo al fine della conferma dello stesso ovvero di eventuali variazioni.

#### Articolo 43 (Tariffe professionali)

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci e dallo stesso comunicate alla Regione e alle Province.

## CAPO II

### NORME PER LA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT INVERNALI

#### Articolo 44

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La Regione, in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.

#### Articolo 45

(Aree sciabili)

1. Sono aree sciabili le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, tenendo conto del rapporto fra portata degli impianti e superficie delle piste.

2. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di due piste e più di due impianti di risalita, i comuni interessati individuano i tratti di pista da riservare alle gare e agli allenamenti di sci e snowboard agonistico, nonché le modalità e i tempi di utilizzo degli stessi.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, l'individuazione delle aree di cui al comma 1 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per l'eventuale costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale.

4. I comuni interessati provvedono a comunicare alla Regione la classificazione delle piste, indicando altresì quelle cui possono accedere solo gli utenti in possesso di apposita abilitazione o destinate ad attività agonistica.

5. Le aree di cui al comma 1 corrispondono a quelle individuate ai sensi dell'articolo 42 della presente legge, nell'ambito delle quali la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le altre aree di cui all'articolo 2, comma 3, della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Articolo 46

(Segnaletica delle piste)

1. Le piste aperte al transito degli utenti sono delimitate, a cura dei gestori, lateralmente con palinatura realizzata e posata in modo tale da consentire di seguire il tracciato della pista anche in condizioni di scarsa visibilità, riconoscendone altresì i bordi destro e sinistro.

2. Le piste aperte al transito degli utenti sono dotate della segnaletica necessaria alla corretta informazione degli utenti, determinata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, localizzata, a cura dei gestori delle stesse, secondo le caratteristiche e con i criteri stabiliti dal comma 5.

3. La segnaletica è realizzata in modo tale da consentire l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.

4. All'utente è data adeguata informazione, anche mediante esposizione al pubblico, sui tipi di sistemi segnaletici in uso nei comprensori, sulla classificazione e sulle regole di comportamento degli utenti.

5. La segnaletica ha le seguenti caratteristiche:

a) integra la palinatura di cui al comma 1, al fine di consentire allo sciatore di individuare il tracciato della pista senza difficoltà anche in condizioni di cattiva visibilità;

- b) all'inizio della pista, anche se posta all'origine di una biforcazione, evidenzia la denominazione o numerazione e la segnatura relativa alla classificazione, nonché l'eventuale chiusura ed eventualmente le condizioni della pista;
- c) lungo la pista, fornisce le informazioni integrative della palinatura, di cui al comma 1;
- d) all'origine delle principali biforcazioni delle piste, fornisce, mediante appositi e ben evidenti segnali direzionali, informazioni circa la direzione ed eventualmente le destinazioni raggiungibili;
- e) in prossimità delle stazioni a valle degli impianti di risalita, nonché dei principali accessi dei comprensori per lo sci da fondo, fornisce, mediante appositi pannelli, un prospetto generale degli impianti e delle piste esistenti, recante le informazioni di cui alla lettera b), gli orari di apertura e chiusura, le informazioni relative alle condizioni atmosferiche;
- f) segnala le piste con caratteristiche che richiedono particolari capacità e tecniche di sciata o l'utilizzo di attrezzature specifiche, in corrispondenza degli accessi, e, se servite da impianti senza altra alternativa di discesa, delle stazioni degli impianti di risalita;
- g) riserva e segnala aree adeguate alla pratica dei principianti e delle persone portatrici di handicap;
- h) fornisce tutte le necessarie indicazioni agli sciatori per il corretto e sicuro utilizzo delle piste, in particolare per un'andatura maggiormente cauta in relazione a specifiche circostanze, mediante segnaletica idonea a informare sugli obblighi e sui divieti cui gli sciatori stessi devono conformarsi, nonché sulla tipologia del pericolo cui sono soggetti i tratti di pista attraversati. La simbologia e le caratteristiche grafiche dei segnali d'obbligo, di divieto e di pericolo sono conformi alle norme dell'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI);
- i) informa adeguatamente circa le condizioni atmosferiche.

#### Articolo 47

(Preparazione e protezione delle piste)

1. I gestori preparano adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza.
2. In particolare i soggetti di cui al comma 1 provvedono a:
  - a) curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento;
  - b) eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente;
  - c) proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente;
  - d) effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque;
  - e) a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane;
  - f) proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scosciamenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori;
  - g) segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia;
  - h) adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore.
3. I gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente.

4. La realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.

#### Articolo 48 (Gestione impianti)

1. I gestori delle aree sciabili nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve provvedono a:

a) assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente;

b) istituire ed assicurare un adeguato servizio di pronto soccorso e trasporto, dotato di idonee attrezzature, volto a garantire un tempestivo intervento in caso di incidenti, anche stipulando apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico nonché con corpi o enti dello stato o associazioni di volontariato, con specifiche competenze in materia;

c) effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti;

d) esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge ed in particolare al decalogo comportamentale dello sciatore di cui all'allegato 2 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20 dicembre 2005 (segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate), garantendone un'adeguata visibilità;

e) effettuare l'ordinaria e la straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito da appositi regolamenti comunali, assicurandosi che posseggano i necessari requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica;

f) rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone portatrici di handicap nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.

2. I gestori possono nominare un direttore responsabile delle piste, nel caso in cui il comprensorio sciistico lo richieda per la particolare estensione o pericolosità di tracciato.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1, l'ente competente o in via sostitutiva la Regione può disporre la revoca della autorizzazione all'apertura della pista.

#### Articolo 49 (Obbligo di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi)

1. I gestori delle aree sciabili, con esclusione delle aree destinate allo sci di fondo, stipulano apposita polizza assicurativa ai fini della responsabilità civile per danni derivati agli utenti ed ai terzi in relazione all'utilizzo degli impianti e delle aree.

#### Articolo 50 (Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili)

1. Gli utenti delle aree sciabili devono mantenere una condotta conforme alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 della l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed a quanto previsto nel decalogo comportamentale di cui all'articolo 48, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.

Articolo 51  
(Snowboard)

1. Le norme previste dalla presente legge per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

Articolo 52  
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge in materia di sicurezza nella pratica di sport invernali si rinvia a quanto disposto dalla l. 363/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data a Genova addì 7 ottobre 2009  
IL PRESIDENTE  
(Claudio Burlando)